

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 21 settembre 2020 - n. XI/3579

Aggiornamento della d.g.r. XI/2403 dell'11 novembre 2019 «Modifiche ED INTEGRAZIONI ALLA DGR 5841 DEL 18 NOVEMBRE 2016 «Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. A) e B) e comma 2» in adeguamento all'art. 5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ed in particolare l'art. 26 «Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria»;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» ed in particolare l'art. 47 «Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell'esercizio dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» ed in particolare l'art. 5 «Indennizzo e prevenzione dei danni»;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 «registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L51 del 22 febbraio 2019), con particolare riferimento agli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 Aiuti «de minimis», 5 «Cumulo», 6 «Controllo»;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
- il decreto ministeriale del 19 maggio 2020 «Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2403 dell'11 novembre 2019 «Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 5841 del 18 novembre 2016 «Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. A) e B) e comma 2» in adeguamento all'art. 5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 «gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;

Considerato che:

- con d.m. 19 maggio 2020 si dispone che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come

modificato dal Regolamento (UE) 2019/316;

- sono aumentate le richieste da parte delle imprese agricole di accesso ai contributi relativi agli interventi di prevenzione, nonché l'interesse diffuso sul territorio per questo strumento efficace nella lotta contro i danni da fauna selvatica, rendendo necessario l'aumento della spesa massima ammissibile a 10.000 euro;
- si rende necessario rivedere le tempistiche relative alle istruttorie delle domande di indennizzo dei danni, per rendere più efficace e tempestiva l'azione regionale di ristoro danni da fauna selvatica;

Considerato altresì che, ai fini della corretta applicazione del Regolamento (UE) 1408/2013, come modificato dal Reg (UE) 316/2020, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti de minimis ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

Ritenuto pertanto necessario:

- di approvare l'aggiornamento degli allegati 1 e 2 della d.g.r. n. 2403 del 11 novembre 2019, sostituendoli integralmente con gli allegati 1a e 2a, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che rimangono in vigore le seguenti disposizioni:
 - punto 1a) del deliberato della d.g.r. n. 2403 del 11 novembre 2019 «la quota di compartecipazione a carico degli organi di gestione degli ATC/CAC, per danni e interventi di prevenzione localizzati nei territori a caccia programmata di loro competenza, sia pari al dieci per cento degli importi liquidabili, fatta eccezione per i danni causati dalla specie cinghiale e i relativi interventi di prevenzione in aree in cui è ammesso il prelievo venatorio del cinghiale, dove, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 19/2017, la quota di partecipazione è pari al trenta per cento degli importi liquidabili, nei limiti delle risorse a disposizione»;
 - punto 1b) del deliberato della d.g.r. n. 2403 del 11 novembre 2019 «gli indennizzi e i contributi siano concessi ed erogati:
 - esclusivamente agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione, ad eccezione di quanto riportato al successivo punto;
 - a tutti i proprietari anche se non imprenditori agricoli, per i danni causati dalla specie cinghiale ai prati permanenti, nelle zone di montagna soggette a vincolo idrogeologico;

Ritenuto altresì necessario di stabilire che:

- ai fini di una corretta applicazione, il presente provvedimento produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2021;
- per le domande di indennizzo danni presentate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2020, si applicano le disposizioni contenute nella d.g.r. n. 2403 dell'11 novembre 2019, prevedendo l'erogazione del contributo spettante entro il 31 marzo 2021;
- i contributi sono erogati con successivi provvedimenti dei competenti uffici territoriali Agricoltura, foreste, caccia e pesca;

Dato atto che le presenti disposizioni non si applicano al territorio della Provincia di Sondrio;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepisce le premesse,

1. di approvare l'aggiornamento degli allegati 1 e 2 della d.g.r. n. 2403 del 11 novembre 2019, sostituendoli integralmente con gli allegati 1a e 2a, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che rimangono in vigore le seguenti disposizioni:

- a) punto 1a) del deliberato della d.g.r. n. 2403 del 11 novembre 2019 «la quota di compartecipazione a carico degli organi di gestione degli ATC/CAC, per danni e interventi di

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 25 settembre 2020

prevenzione localizzati nei territori a caccia programmata di loro competenza, sia pari al dieci per cento degli importi liquidabili, fatta eccezione per i danni causati dalla specie cinghiale e i relativi interventi di prevenzione in aree in cui è ammesso il prelievo venatorio del cinghiale, dove, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 19/2017, la quota di partecipazione è pari al trenta per cento degli importi liquidabili, nei limiti delle risorse a disposizione;

b) punto 1b) del deliberato della d.g.r. n. 2403 del 11 novembre 2019 « gli indennizzi e i contributi siano concessi ed erogati:

- esclusivamente agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione, ad eccezione di quanto riportato al successivo punto;
- tutti i proprietari anche se non imprenditori agricoli, per i danni causati dalla specie cinghiale ai prati permanenti, nelle zone di montagna soggette a vincolo idrogeologico;

3. di disporre che, ai fini di una corretta applicazione, il presente provvedimento produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2021;

4. di stabilire che, per le domande di indennizzo danni presentate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2020, si applicano le disposizioni contenute nella d.g.r. n. 2403 dell'11 novembre 2019, prevedendo l'erogazione del contributo spettante entro il 31 marzo 2021;

5. di disporre che i contributi sono erogati con successivi provvedimenti dei competenti uffici territoriali Agricoltura, foreste, caccia e pesca;

6. di stabilire che le presenti disposizioni non si applicano al territorio della Provincia di Sondrio;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato 1a

Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92, ai sensi della l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e dal cinghiale ai sensi del l.r.19/2017

1. OBIETTIVO	Indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo. Nelle zone di montagna con i prati permanenti soggetti a vincolo idrogeologico, l'indennizzo per i danni da cinghiale ai prati permanenti è esteso a tutti i proprietari, anche se non imprenditori agricoli.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	I criteri si applicano sul territorio agro-silvo-pastorale regionale a caccia programmata, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina, ad eccezione della Provincia di Sondrio.
3. BENEFICIARI	<p>a) Imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti alla CCIAA nel registro delle Imprese e con fascicolo aziendale attivo nel portale SisCo.</p> <p>Sono escluse dall'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none">- le imprese che risultino escluse per specifiche disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato e integrato dal reg. (UE) n.316/2019 (GUUE L51 del 22.2.2019);- le imprese che, dai controlli effettuati, eccedono il tetto del massimale <i>de minimis</i> (25.000,00 €) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari anche per quanto attiene il cumulo con altri aiuti <i>de minimis</i>. <p>b) Proprietari non imprenditori agricoli di prati permanenti in montagna soggetti a vincolo idrogeologico, esclusivamente per i danni causati a tali colture dalla specie cinghiale.</p>
4. DANNI INDENNIZZABILI	<p>Sono indennizzabili i danni causati da fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, oggetto di tutela ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92:</p> <ul style="list-style-type: none">- alle produzioni agricole vegetali escluse quelle destinate all'autoconsumo;- alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo, destinate all'effettiva produzione agricola e funzionali alla coltivazione. <p>Sono, altresì, indennizzabili i danni causati dalla specie cinghiale ai prati permanenti soggetti a vincolo idrogeologico, nelle zone di montagna.</p> <p>Per prato permanente si intende un terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più.</p>

	<p>Per zona di montagna si intende quella individuata con DGR 8 maggio 2014 – n° X/1794 “Classificazione del territorio montano ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25”.</p> <p>Non possono essere ammesse a contributo le produzioni per le quali l’impresa abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da fauna selvatica.</p>
5. DOMANDA DI INDENNIZZO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	<p>La domanda di indennizzo deve essere presentata agli uffici Agricoltura, foreste caccia e pesca della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi competenti per territorio (di seguito uffici AFCP) entro otto giorni dalla data in cui si è rilevato il danno utilizzando l’apposito modulo.</p> <p>La domanda è corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per tutti i richiedenti: copia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto richiedente; • per i richiedenti imprenditori: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> – informi su eventuali aiuti <i>de minimis</i>, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti <i>de minimis</i> ricevuti; – attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del regolamento (UE) 1408/2013 come modificato e integrato dal reg. (UE) n.316/2019 (GUUE L51 del 22.2.2019); – attesti l’ammontare dell’eventuale indennizzo derivante da altre fonti di finanziamento già concesso per lo stesso evento. • per i richiedenti non imprenditori agricoli: copia dell’atto di proprietà dei terreni sui quali si chiede l’indennizzo o dichiarazione sostitutiva di atto notorio. <p>I danni possono essere indennizzati unicamente al soggetto che conduce il terreno.</p> <p>L’accertamento è svolto da personale regionale in possesso di adeguata competenza oppure da tecnici abilitati, entro al massimo 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di indennizzo, o entro 15 giorni lavorativi in caso di urgenza, per esigenze agronomiche, con preventivo contatto con il tecnico incaricato dell’accertamento.</p> <p>In caso di danno continuativo, sussiste la possibilità di effettuare più sopralluoghi accertativi prima della quantificazione definitiva dell’ammontare del danno.</p> <p>L’interessato viene preavvisato (via PEC, telefono o fax) della data in cui avrà luogo l’accertamento, cui può partecipare personalmente o tramite un tecnico di fiducia che lo rappresenti. Il verbale redatto dal tecnico incaricato dall’ ufficio AFCP viene trasmesso all’interessato.</p> <p>L’indennizzo deve essere calcolato facendo riferimento al decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo di individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole dell’anno di riferimento, mentre le rese vanno calcolate in base al servizio di consultazione pubblica rese benchmark, disponibile sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) apportando i necessari correttivi nei casi specifici o per particolari esigenze.</p>

	<p>Qualora il valore dell'indennizzo stimato, riferito alla singola domanda, sia inferiore o uguale a 200 euro, non si procederà alla liquidazione del danno.</p> <p>Nel caso di danni a opere approntate sui terreni viene riconosciuto il mancato reddito conseguente al danno, oltre al ripristino della struttura (esclusa la posa in opera, qualora sia fatta in economia). L'IVA è esclusa dal calcolo dell'indennizzo.</p> <p>Istruttoria. L'istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute all' ufficio AFCP comprende la verifica della documentazione presentata e il sopralluogo estimativo, con riferimento anche ai limiti del reg. (UE) 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019, e il rispetto delle previsioni dei presenti criteri.</p> <p>Entro 45 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda e successivamente al primo sopralluogo nei casi di danno continuativo, l' ufficio AFCP comunica con pec o raccomandata R/R l'ammissibilità o meno della domanda sulla base delle verifiche di cui sopra.</p> <p>Per i danni alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, i titolari delle domande ammissibili, una volta effettuato il relativo ripristino, dovranno comunicarlo all'ufficio AFCP competente per territorio trasmettendo documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto ripristino. Gli indennizzi saranno concessi ed erogati, nei limiti della disponibilità di bilancio, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento.</p> <p>Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare dell'importo dell'indennizzo di cui alle domande ricevute, per ogni domanda sarà liquidato un contributo ridotto, proporzionalmente alle risorse disponibili.</p> <p>Entro il 31 marzo e/o entro il 15 novembre, previo controllo dei requisiti <i>de minimis</i> e sentito il comitato di cui all'art. 47, comma 4, della l.r. 26/93 è approvato con apposito provvedimento dei competenti dirigenti degli uffici AFCP:</p> <ul style="list-style-type: none">○ l'elenco dei beneficiari;○ i relativi importi ammessi;○ l'impegno e la liquidazione delle risorse a carico della Regione a favore degli ATC/CAC <p>Per le domande non incluse nell'ultimo provvedimento utile dell'anno (15 novembre), la cui istruttoria dovrà necessariamente concludersi dal 1 gennaio dell'anno successivo, è prevista la deroga all'obbligo di concludere l'istruttoria nei 45 giorni.</p>
--	--

Esempio:

data decreto	domande inserite nel decreto:
15 novembre 2020	tutte quelle con istruttoria conclusa entro il 15 novembre 2020
Le domande pervenute, ma non inserite nel decreto del 15 novembre, possono essere istruite, ma la conclusione dell'istruttoria dovrà avvenire solo a partire dal 1° gennaio del 2021	
31 marzo 2021	tutte quelle con istruttoria conclusa tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021

Il provvedimento è pubblicato sul BURL.

Sulla base dei provvedimenti di cui sopra, rispettivamente entro il 30 aprile ed entro il 31 dicembre di ogni anno, gli ATC e i CAC provvedono all'erogazione degli indennizzi ai beneficiari e ne danno contestuale comunicazione alla Regione.

Conclusione dell'istruttoria.

Per le domande ritenute non indennizzabili le istruttorie si intendono concluse con la comunicazione di non ammissibilità della domanda.

Per le domande ritenute ammissibili, le istruttorie si intendono concluse al momento della pubblicazione dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi da liquidare con decreto a firma del dirigente competente dell'ufficio AFCP .

Ai sensi del Regolamento (UE) 1408/13 come modificato dal reg. (UE) n.316/2019 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in regime *de minimis* nel settore agricolo, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare € 25.000 nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'importo dell'indennizzo con gli importi ricevuti in regime *de minimis* dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui viene concesso l'indennizzo e nei due esercizi finanziari precedenti, indipendentemente dalla forma dell'aiuto (se conto capitale, conto interessi, garanzie ecc.) o dall'obiettivo perseguito. Qualora l'erogazione dell'indennizzo comporti il superamento del massimale di € 25.000, il medesimo non verrà concesso.

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti *de minimis*, a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.

In ogni caso l'importo totale degli aiuti *de minimis* ottenuti nel triennio di riferimento non potrà superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti *de minimis* concessi a norma dello stesso regolamento.

	<p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del Reg. (UE) n. 717/2014, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti <i>de minimis</i> concessi in conformità dello stesso regolamento. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del Reg. (UE) n. 717/2014, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti <i>de minimis</i> concessi in conformità dello stesso regolamento.</p> <p>Gli aiuti <i>de minimis</i> non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti <i>de minimis</i> che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.</p>
6. FUSIONI, ACQUISIZIONI E SCISSIONI DI IMPRESE	<p>In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti <i>de minimis</i> a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti <i>de minimis</i> precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti in <i>de minimis</i> concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.</p> <p>In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti <i>de minimis</i> concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli stessi aiuti <i>de minimis</i>. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto <i>de minimis</i> è ripartito proporzionalmente, sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.</p>

Allegato 2a

Criteri e modalità per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2 e dal cinghiale ai sensi della l.r.19/17

1. OBIETTIVO	Attivare un sostegno per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92, alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	I criteri si applicano sul territorio agro-silvo-pastorale regionale a caccia programmata, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina, ad eccezione della Provincia di Sondrio.
3. BENEFICIARI	Imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti alla CCIAA nel registro delle Imprese e con fascicolo aziendale attivo nel portale SisCo. Sono escluse dal contributo: <ul style="list-style-type: none"> - le imprese che risultino escluse per specifiche disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 (GUUE L51 del 22.2.2019). - le imprese che, dai controlli effettuati, eccedono il tetto del massimale <i>de minimis</i> (25.000 €) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari anche per quanto attiene il cumulo con altri aiuti <i>de minimis</i>.
4. INTERVENTI DI PREVENZIONE FINANZIABILI	Sono finanziabili gli acquisti di nuovi presidi atti a prevenire i danni arrecati alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica e domestica inselvatichita. E' altresì finanziabile la posa del materiale acquistato (reti, recinzioni) nel limite massimo del 10% del suo valore. La stessa tipologia di intervento di prevenzione non può essere rifinanziata per la medesima azienda nell'arco di 5 anni, ad esclusione degli interventi che prevedono recinzioni fisse, che non possono essere rifinanziati nell'arco di 10 anni. Possono essere ammessi a contributo solo gli interventi avviati o gli acquisti effettuati successivamente alla presentazione della domanda.
5. DOMANDA DI CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	La domanda di contributo deve essere presentata agli uffici Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi competenti per territorio (di seguito uffici AFCP) dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno. La domanda è corredata da: <ul style="list-style-type: none"> • copia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto richiedente; • per gli interventi da realizzare sul territorio a caccia programmata è altresì necessario acquisire il parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia; • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> - informi su eventuali aiuti <i>de minimis</i>, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione

	<p>di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti <i>de minimis</i> ricevuti;</p> <ul style="list-style-type: none">- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n.316/2019;- attestati l'ammontare dell'eventuale contributo derivante da altre fonti di finanziamento già concesso per le stesse opere di prevenzione. <p>La spesa massima ammissibile per ogni domanda è pari a 10.000 €, mentre non sono finanziabili interventi di importo inferiore a 200 €.</p> <p>L'IVA non è oggetto di contributo.</p> <p>Istruttoria di ammissibilità</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute agli uffici AFCP comprende la verifica della documentazione presentata, con riferimento anche ai limiti del reg. UE 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e il rispetto delle previsioni del presente atto.</p> <p>L'esito dell'istruttoria è comunicato al richiedente con pec o raccomandata, entro il 31 maggio.</p> <p>Istruttoria delle domande ammissibili</p> <p>Alle domande verranno attribuiti i seguenti punteggi:</p> <ul style="list-style-type: none">- interventi per la protezione di vigneti, frutteti, colture orticole e vivai: punti 10;- interventi per la protezione di produzioni zootecniche in zone ove è accertata la presenza di grandi predatori: punti 10;- interventi per la protezione di seminativi in ZRC, Oasi e centri pubblici per la produzione di selvaggina: punti 7;- interventi per la protezione dei pascoli: punti 7;- interventi per la protezione di seminativi in zone a caccia programmata: punti 5. <p>Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le domande, la Regione, entro il 30 giugno, approva le graduatorie a livello territoriale delle domande ammissibili dando precedenza, a parità di punteggio, alle domande di interventi a protezione di superfici di maggiore estensione. La ripartizione delle risorse per territorio è effettuata in base all'ammontare dei danni accertati per territorio nell'anno precedente. Tale provvedimento è pubblicato sul BURL.</p> <p>Entro il 1° agosto è approvato con provvedimento dei competenti dirigenti degli uffici AFCP l'elenco delle domande ammissibili e dei relativi importi massimi liquidabili. Contestualmente sono impegnate le risorse assegnate a tali domande. Il provvedimento è pubblicato sul BURL.</p> <p>Entro il 20 settembre il richiedente dovrà realizzare gli interventi e trasmettere la dichiarazione di fine lavori unitamente alla documentazione comprovante la spesa sostenuta agli uffici AFCP che, nei successivi 15 giorni, provvederanno a effettuare il collaudo.</p>
--	---

	<p>Conclusione dell'istruttoria.</p> <p>Per le domande ritenute non ammissibili, le istruttorie si intendono concluse decorsi i termini di cui all'art. 10 bis della l. 241/90 dalla comunicazione dell'esito negativo.</p> <p>Per le domande ritenute ammissibili, le istruttorie sono concluse a seguito del collaudo effettuato dagli uffici AFCP.</p> <p>Entro il 20 novembre, previo controllo dei requisiti <i>de minimis</i> e sentito il Comitato di cui all'art. 47, comma 4, della l.r. 26/93, è approvato, con provvedimento del competente dirigente degli uffici AFCP, l'elenco delle domande finanziabili con i relativi importi da liquidare nell'anno corrente. Contestualmente vengono liquidate le risorse a carico della Regione a favore degli ATC/CAC.</p> <p>Entro il 31 dicembre, gli ATC e i CAC, sulla base dei provvedimenti di cui sopra, provvedono all'erogazione dei contributi ai beneficiari e ne danno contestuale comunicazione alla Regione.</p>
6. ENTITÀ AIUTI "DE MINIMIS" E CUMULO DEI CONTRIBUTI	<p>Ai sensi del Regolamento (UE) 1408/13, come modificato dal reg. (UE) n.316/2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in regime <i>de minimis</i> nel settore agricolo, l'importo complessivo degli aiuti <i>de minimis</i> concessi ad una medesima impresa non deve superare € 25.000 nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'importo del contributo con gli importi ricevuti in regime <i>de minimis</i> dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui viene concesso l'indennizzo e nei due esercizi finanziari precedenti, indipendentemente dalla forma dell'aiuto (se conto capitale, conto interessi, garanzie ecc.) o dall'obiettivo perseguito. Qualora l'erogazione del contributo comporti il superamento del massimale di € 25.000, il medesimo non verrà concesso.</p> <p>Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti <i>de minimis</i>, a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.</p> <p>In ogni caso l'importo totale degli aiuti <i>de minimis</i> ottenuti nel triennio di riferimento non potrà superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti <i>de minimis</i> concessi a norma dello stesso regolamento.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del Reg. (UE) n. 717/2014, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti <i>de minimis</i> concessi in conformità dello stesso regolamento.</p> <p>Gli aiuti <i>de minimis</i> non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti <i>de minimis</i> che non sono concessi per specifici costi</p>

	ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
7. FUSIONI, ACQUISIZIONI E SCISSIONI DI IMPRESE	<p>In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti <i>de minimis</i> a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti <i>de minimis</i> precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti in <i>de minimis</i> concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.</p> <p>In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti <i>de minimis</i> concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli stessi aiuti <i>de minimis</i>. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto <i>de minimis</i> è ripartito proporzionalmente, sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.</p>